



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO**
Servizio Pianificazione Territoriale

Prot. n°

Servizio di installazione, attivazione e configurazione dell'applicativo G3W-Suite – Framework OS per l'esposizione di servizi WebGis e OGC – Servizio in cloud certificato Agid e successiva manutenzione, assistenza e cloud-hosting.

CIG B346D85B7I

FOGLIO ONERI E CONDIZIONI

L'anno 2024, il giorno *** del mese di ***** ½

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva in data _____, a firma del Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale, arch. Eddi Dalla Betta, e per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato alla società _____ il servizio di installazione, attivazione e configurazione dell'“Applicativo G3W-Suite – Framework OS per l'esposizione di servizi WebGis e OGC – Servizio in cloud certificato Agid” e successiva manutenzione, assistenza e cloud-hosting;

il suddetto provvedimento risulta pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Trieste;

Visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tra

il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dall'arch. Eddi Dalla Betta domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale sito in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula il presente contratto in qualità di dirigente del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti” del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, nel prosieguo dell'atto indicato anche come “Committente”;

la società _____ (P.Iva _____), rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ (codice fiscale C.F. _____) e

_____), domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede in via _____ a _____, nel prosieguo dell'atto indicato anche come "Società o Società affidataria";

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. I – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Trieste affida alla società _____, P.Iva _____, con sede legale a _____ in via _____, che accetta, il servizio di *installazione, attivazione e configurazione dell'applicativo G3W-Suite – Framework OS per l'esposizione di servizi WebGis e OGC – Servizio in cloud certificato Agid* e successiva *manutenzione, assistenza e cloud-hosting*, di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Trieste n. _____ del _____, esecutiva in data _____, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (*Allegato sub A*), sulla base dei contenuti del presente foglio oneri e condizioni, in considerazione del quale è stata presentata l'offerta economica.

ART. 2 – CONTENUTI DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Nell'ambito dell'attività di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Trieste – Servizio Pianificazione del Territorio e a supporto delle attività dell'Ente con particolare riferimento alle attività di gestione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), nonché nell'ambito del progressivo avvio dell'operatività del SIT mediante il Software Open Source Qgis, l'affidamento del servizio di *installazione, attivazione e configurazione dell'applicativo G3W-Suite – Framework OS per l'esposizione di servizi WebGis e OGC – Servizio in cloud certificato Agid* e successiva *manutenzione, assistenza e cloud-hosting* è finalizzato ad ampliare la pubblicazione dei dati in possesso del Servizio Pianificazione del Territorio mediante un sistema Web-Gis gestibile direttamente dagli Uffici comunali per una migliore consultabilità e fruibilità dei dati sia da parte degli Uffici dell'Ente, sia da parte degli utenti esterni all'Amministrazione comunale.

L'attività della Società si articola e si sostanzia nelle seguenti attività:

1. ATTIVITA' A.1 – Installazione Suite (una tantum): installazione, attivazione e configurazione del portale;
2. ATTIVITA' A.2 – Modulo segnalatore (una tantum): installazione, attivazione e configurazione;
3. ATTIVITA' B – Formazione operativa su QGIS e sulla piattaforma (una tantum): pacchetto formativo di 20 (venti) ore in modalità remota;
4. ATTIVITA' C – Manutenzione correttiva e aggiornamento annuale (triennale): servizio di risoluzioni problematiche e correzione di bug; numero di richieste annue illimitato; manutenzione comprensiva di aggiornamento annuale di future versioni della suite; servizio triennale;
5. ATTIVITA' D – Assistenza tecnica operativa (annuale): servizio annuale di assistenza agli Amministratori della suite per gli aspetti di predisposizione dei progetti QGIS e pubblicazione e gestione dei servizi WebGis; numero di richieste annue illimitato; servizio annuale;
6. ATTIVITA' E – Servizio in cloud (hosting) (triennale): hosting del servizio presso i server certificati AgID; hosting del servizio presso i server certificati ACN; aggiornamenti di sicurezza; backup giornaliero su 7 giorni; servizio triennale;

Di seguito il dettaglio della durata e dei tempi di realizzazione delle attività anzidette:

- le attività A.1; A.2 e B sono svolte una tantum in concomitanza con l'avvio del servizio;

- le attività C ed E hanno una durata triennale, da ottobre 2024 a settembre 2027;
- l'attività D ha una durata annuale, da ottobre 2024 a settembre 2025.

La Società, con l'accettazione del servizio, dichiara di avere completa conoscenza, senza eccezioni, delle modalità per l'esecuzione della prestazione e del materiale necessario ai fini dello svolgimento delle attività.

L'offerta economica della Società (*Allegato sub B*), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Foglio oneri e condizioni e la società riconosce che il prezzo pattuito è adeguatamente remunerativo come previsto all'art.12.

La Società si impegna ad attivare le procedure ai fini dell'ottenimento della certificazione ACN per il software G3V-Suite a partire da gennaio 2025, senza ulteriori oneri a carico del Committente.

La Società si impegna a rispettare le scadenze e le tempistiche come quivi ritmate ed a conformarsi ai contenuti delle prestazioni come richiesti.

ART. 3 – COLLABORATORI

La Società potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei confronti del Committente per tutte le prestazioni svolte in ragione del presente affidamento, come specificamente indicate all'art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale per qualsivoglia operazione oggetto del presente incarico saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra la società ed i suoi subappaltatori/subcontraenti, i cui corrispettivi a qualunque titolo rimangono totalmente a suo carico ed a sue spese.

L'Amministrazione comunale rimane esonerata da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti, riconoscendo come unica controparte la Società affidataria, responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente.

Per quanto riguarda il compenso previsto a favore di eventuali collaboratori, la Società dichiara di averne tenuto debitamente conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

Gli eventuali subappalti/subcontratti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.; pertanto la Società può affidare a terzi attività di natura specialistica, ferma restando la sua responsabilità anche ai fini di tali attività.

ART. 4 – TERMINI

Il presente contratto decorre dall'esecutività dell'affidamento perfezionato sulla piattaforma di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) cui si riferisce il presente atto. Le attività dovranno essere sviluppate nell'arco del triennio 2024-2027 e completate entro ottobre 2027.

Tutte le attività inizieranno contemporaneamente a decorrere dalla sottoscrizione del contratto secondo le modalità specificate all'art. 2.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare detti i termini, previa richiesta scritta inoltrata dalla Società, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili a ritardi o negligenze imputabili all'affidatario.

ART. 5 – PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Foglio oneri e condizioni e la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 6 e 7, il Committente avrà facoltà di applicare la seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni: nell'ipotesi di ritardata

esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2: l'applicazione della penale nella percentuale dello 0,5% (zero virgola cinque per mille) del compenso per ciascun giorno di ritardo nella prestazione oggetto di inadempimento, che richieda l'osservanza di termini di scadenza.

Le penali applicate ai sensi del precedente capoverso verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale complessivo.

Qualora ciò si verificasse, il Committente si riserva di risolvere il contratto, senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, fatto salvo il compenso per la parte di prestazioni effettivamente svolte e valutata in relazione al suo grado di completezza ed esaustività al tempo della risoluzione contrattuale. In caso di risoluzione contrattuale per inadempimento della Società, verrà comunque applicata una penale del 10% (dieci per cento) sull'importo contrattuale a qualsiasi titolo corrisposto.

Art. 6 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI E PROPRIETA' DELL'OSSERVATORIO

E' fatto obbligo alla Società ed ai professionisti coinvolti nelle attività di osservare la massima riservatezza su ogni e qualsiasi informazione di cui, in occasione dello svolgimento del servizio, si venisse a conoscenza.

La Società affidataria espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base all'utilizzo del software G3W, che rimane di esclusiva proprietà del Committente, che ne può disporre liberamente.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre al caso di risoluzione già disciplinato all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'affidamento;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento;
- c. il mancato rispetto delle disposizioni di cui D.Lgs n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter (pantouflage – revolving door).

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale evenienza, il Committente si riterrà libero da qualsivoglia impegno nei confronti della controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già svolte ed accettate al momento della risoluzione del contratto e che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente.

ART. 8 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora la Società incaricata/affidataria non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni caso non sarà riconosciuto alla Società alcun altro compenso o indennità di sorta, ad eccezione di quanto dovuto per le prestazioni già svolte al tempo della risoluzione del contratto; queste dovranno essere state eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia e

verranno valutate quanto alla loro completezza al momento della risoluzione contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in ragione dell'inadempimento.

ART. 9 – RECESSO

Il Committente si riserva il recesso dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o per sopraggiunte nuove necessità che si pongono in contrasto con il completamento delle attività in corso, da effettuarsi con apposito provvedimento espresso.

In tale caso alla Società affidataria ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento ed il ristoro delle spese documentate già sostenute per l'espletamento delle attività previste dal servizio.

La Società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire alla controparte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, la Società avrà diritto al corrispettivo per l'attività svolta e per quanto fornito fino alla data di recesso.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Nei confronti della Società valgono, fino al termine dell'affidamento, tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Società qui dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse anche potenziale con il Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

La Società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti capoversi, sia quanto a sé sia quanto ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo.

ART. 11 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, la Società venisse a conoscenza.

Inoltre, la Società espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente, che ne può disporre liberamente.

ART. 12 – ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio ammonta ad euro 39.650,00 (IVA inclusa – al 22%).

L'importo è stato ritenuto adeguato dalla Società e conseguentemente accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività da svolgere.

L'importo per il servizio risultante dall'offerta per l'esecuzione del presente contratto ritenuto adeguato dal Committente e sottoscritto dalla Società, è di euro 32.500,00 a cui va sommata l'IVA nella misura di legge al 22% per euro 7.150,00 per un totale di euro 39.650,00.

La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo l'esecuzione delle prestazioni previste all'articolo 2, sulla base di fatture elettroniche riscontrate regolari.

I costi relativi alle attività una tantum saranno pagati a seguito della conclusione delle stesse previa fatturazione entro il 31 dicembre 2024.

I costi relativi alle attività a canone annuale saranno pagati con cadenza semestrale (previa fatturazione emessa entro giugno e dicembre di ogni anno), ad esclusione della prima quota proporzionata a 3 (tre) mesi di attività e previa fatturazione emessa entro il 31 dicembre 2024.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

L'importo del compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere e tributo e remunerativo di ogni attività, comprese delle spese, di cancelleria, viaggi, vitto e alloggio per partecipare agli incontri presso la sede del committente o per la conduzione dei tavoli di lavoro e ogni altro onere di spesa necessario per fornire in maniera completa la prestazione. Esso, inoltre, si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, salva l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La corresponsione del compenso come qui fissato avverrà dietro presentazione di fattura elettronica predisposta tramite il Sistema di Interscambio della Pubblica Amministrazione; ciascun documento di spesa dovrà recare l'indicazione del codice univoco ufficio B87H10, del codice **CIG**, oltrechè richiamare il numero di determinazione di affidamento dell'incarico e la dicitura "PIANI" in apertura della causale. Il pagamento a beneficio della Società sarà subordinato alla verifica della regolarità della sua posizione contributiva e verrà effettuato entro i trenta giorni successivi alla ricezione.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conti correnti bancari intestati alla Società, con esclusione di responsabilità per il Committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto ed il Codice Identificativo della Gara **B346D85B7I**.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, mediante accredito sul conto corrente bancario recante il codice IBAN che la Società ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto e di seguito dettagliato:

- istituto bancario _____; filiale di _____; cod. IBAN _____;
- soggetti delegati ad operare su detto conto corrente: _____.

Eventuali modifiche comunicate dalla Società in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo

costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 5, lett. e) del D.L. 138/2011, la Società ha stipulato con l'impresa di assicurazioni _____ agenzia n. _____ di _____ la polizza assicurativa a copertura dei rischi di derivanti dall'esercizio dell'attività professionale n. _____ con decorrenza dal _____ e scadenza il _____ per un massimale di euro _____.

La polizza che recasse una scadenza anteriore alla conclusione dell'incarco/servizio, dovrà essere rinnovata fino alla sua conclusione, come definita al precedente art. 4.

ART. 15 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la Società è tenuta ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia (*Allegato sub C*) all'atto della sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni.

La Società con la sottoscrizione del presente contratto conferma in conformità con il principio del "revolving door", di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 17– SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'attività svolta sarà istituzionalmente esercitata dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Edd Dalla Betta, con il quale la Società dovrà costantemente rapportarsi e raccordarsi per lo svolgimento della propria attività, data la natura dell'attività svolta.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

ART. 19 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

La Società, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio ai fini del presente contratto al seguente indirizzo PEC: _____

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA., sono e saranno ad esclusivo carico della Società.

Rimane a suo carico ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 21 – CLAUSOLE FISCALI

Il valore del presente contratto è di euro 25.000,00, cui va applicata l'IVA nei valori di legge, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, la Società _____ dichiara di aver integralmente letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 2, 4,5,7,8,9,11,12, 16, 20.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA'

Il Rappresentante Legale

*(Atto firmato digitalmente ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.)*

PER IL COMMITTENTE

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale

Arch. Eddi Dalla Betta

*(Atto firmato digitalmente ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegati:

- Allegato sub A: determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- Allegato sub B: offerta tecnico-economica della Società;
- Allegato sub C: Codice di Comportamento Aziendale e Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDDI DALLA BETA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 07/10/2024 15:02:57